

Messaggio

numero
6647

data
5 giugno 2012

Dipartimento
ISTITUZIONI

Concerne

Adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati e modifica della legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza fino alla sua abrogazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la proposta di adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati e di modifica della vigente legge dell'8 novembre 1976 sulle attività di investigazione e di sorveglianza (LAPIS) fino alla sua abrogazione.

I. PREMESSA

Con l'evoluzione dei tempi, le cosiddette attività di sicurezza svolte da privati hanno assunto sempre più diffusione e importanza. Fra queste attività si annoverano l'investigazione, la sorveglianza e la protezione di persone e beni, l'assunzione di informazioni e il trasporto di valori. A queste si sono aggiunte la gestione delle centrali di allarme e l'utilizzo dei cani da lavoro a supporto delle attività di sicurezza. Il ripensamento delle regole in questo campo risulta pertanto necessario.

Il Consiglio di Stato reputa opportuno l'aggiornamento delle norme sulle attività private di sicurezza. La legge cantonale vigente mostra infatti alcune lacune che il concordato colmerà. D'altronde, il Dipartimento delle istituzioni, riconoscendo la necessità di intervenire in questo campo, già da tempo aveva avviato i lavori di revisione della legge cantonale che poi erano stati sospesi per approfondimenti sulla compatibilità con il diritto federale e per verificare l'ipotesi di una legge intercantonale. Questa ipotesi si è realizzata con l'adozione del concordato presentato in questo messaggio. Secondo le intenzioni della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, il concordato entrerà in vigore il 1° luglio 2014. Poiché mancano oltre due anni alla data prevista per l'entrata in vigore del concordato, proponiamo di modificare la LAPIS per il periodo fino alla sua abrogazione, così da introdurre in modo anticipato la possibilità di esigere una formazione adeguata da parte di coloro che presentano una domanda di autorizzazione per esercitare un'attività sottoposta alla LAPIS. Inoltre, alla LAPIS vengono apportati alcuni ulteriori adeguamenti. Il 16 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6644 del concernente la modifica della legge sulla polizia e della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti in materia di trasferimento a privati del compito di provvedere alla sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa. Il Consiglio di Stato vuole introdurre anche in tale settore specifico dei requisiti di formazione, così che quei compiti delegati a privati possano

essere eseguiti solo da persone che adempiono i requisiti di formazione fissati dal Consiglio di Stato.

Il tema delle imprese e degli agenti privati di sicurezza è piuttosto sentito, come dimostrano i diversi atti parlamentari depositati nel passato, alcuni dei quali presentati in tempi recenti (per esempio, interrogazione n. 62.11 del 15 marzo 2011 "*Buttafuori in arrivo da Oltreconfine e avventori problematici*", interrogazione n. 64.11 del 15 marzo 2011 "*Agenzie di sicurezza sotto controllo?*", interrogazione n. 122.11 del 2 giugno 2011 "*Agenzie di sicurezza poco controllate?*"). Il Consiglio di Stato, con la revisione della legislazione sulle attività private di sicurezza, mira anche a fornire una risposta adeguata alle preoccupazioni espresse dai deputati.

1. Situazione in Svizzera e in Ticino

La Confederazione non legifera in questo settore, lasciando i Cantoni liberi di adottare regolamentazioni. Attualmente i sei Cantoni romandi aderiscono ad un concordato, adottato nel 1996, e dispongono di leggi cantonali specifiche. I Cantoni della Svizzera tedesca conoscono regimi differenziati: dall'assenza di regole del Cantone di Berna, alla specifica legge del Cantone di Soletta, passando da altri che dispongono di semplici regolamenti o ordinanze.

Dopo l'entrata in vigore della modifica della legge federale sul mercato interno (punto n. 1, 2 del presente messaggio), il Consiglio federale aveva raccomandato ai Cantoni di dotarsi di regolamentazioni specifiche compatibili fra di loro (Rapporto del 2 dicembre 2005 del Consiglio federale sulle società di sicurezza e le società militari private, FF 2006 587).

Nel nostro Cantone è in vigore la legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza e il regolamento di applicazione del 17 dicembre 1976. La legge cantonale sottopone ad autorizzazione le attività private svolte a favore di terzi quali l'investigazione, la sorveglianza, la difesa, la raccolta di informazioni inerenti le persone e il trasporto valori. La competenza dell'applicazione è affidata alla Polizia cantonale.

Attualmente in Ticino sono autorizzate a svolgere queste attività 56 persone fisiche, che agiscono quali indipendenti, e 71 persone giuridiche che impiegano circa 1'400 persone. La maggior parte degli operatori si occupa di sorveglianza vera e propria, un'altra parte è impiegata nel settore dei trasporti valori, mentre una parte meno importante si occupa di investigazione e dei servizi antitaccheggio dei grandi magazzini. Attualmente, nella pratica, gli operatori non dispongono in genere di formazioni particolari. Nelle ditte più grandi vi è spesso la possibilità di seguire istruzioni interne. Altri operatori hanno conseguito l'*attestato professionale federale di agente di sicurezza e di sorveglianza* o il *diploma cantonale di agente di sicurezza privata*. Infine, gli agenti privati che rilevano infrazioni di veicoli in stazionamento o che eseguono segnalazioni manuali devono seguire un corso specifico.

In passato il Dipartimento delle istituzioni, cosciente delle mutate condizioni del settore, aveva cominciato a studiare una revisione dell'attuale legge. Essa si prefiggeva di mantenere il regime autorizzativo per le attività di sicurezza private, inserendo però l'obbligo per i responsabili delle agenzie e per il personale operativo di seguire corsi d'istruzione di base e permanente. Tuttavia l'entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea e, soprattutto, l'avvento della modifica della legge federale sul mercato interno avevano indotto il Dipartimento a sospendere i lavori, per consentire un approfondimento del nuovo contesto giuridico. Nel frattempo, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si è fatta promotrice di un progetto di concordato per arrivare a una regolamentazione più uniforme a livello svizzero e tenere conto delle nuove disposizioni in vigore e, in particolare, della revisione del 2005 della legge federale sul mercato interno.

2. La legge federale sul mercato interno (LMI)

La legge federale sul mercato interno (LMI) è stata approvata dal Parlamento federale il 6 ottobre 1995, nell'ambito dell'adozione di una serie di provvedimenti intesi a rinnovare e rilanciare l'economia interna del nostro Paese. Essa ha quale scopo principale quello di abbattere gli ostacoli di diritto pubblico alla concorrenza, istituiti dalle varie legislazioni cantonali e comunali, nonché di eliminare gli impedimenti esistenti alla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno del Paese, in modo da rafforzare la coesione interna del mercato e rendere più competitiva l'economia elvetica nel contesto internazionale (Messaggio del 23 novembre 1994 concernente la legge federale sul mercato interno, FF 1995 I 1025). Concepita come legge quadro, la LMI non mira ad armonizzare le norme dei singoli settori ma si limita a stabilire i principi elementari necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Il 16 dicembre 2005, l'Assemblea federale ha adottato una revisione della LMI con l'obiettivo di accrescere ulteriormente l'efficacia della legge e migliorare il funzionamento del mercato mediante la soppressione delle limitazioni cantonali e comunali all'accesso al mercato (Messaggio del 24 novembre 2004 concernente la modifica della legge federale sul mercato interno, FF 2005 409). Gli elementi fondamentali della revisione sono l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine, l'inasprimento delle condizioni alle quali le autorità del luogo di destinazione possono limitare il libero accesso al mercato, l'applicazione delle norme comunitarie al riconoscimento intercantonale dei certificati di capacità e, da ultimo, il conferimento della legittimazione alla Commissione della concorrenza per presentare ricorsi per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato (art. 9 cpv. 2^{bis} LMI).

Uno degli elementi essenziali della revisione è l'estensione al domicilio professionale del principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine. Nella sostanza, chi stabilisce il proprio domicilio professionale in un luogo al fine di esercitarvi un'attività può prevalersi delle prescrizioni del luogo del primo domicilio. Le categorie professionali che, data la natura della loro attività, devono stabilirsi nel luogo di prestazione beneficeranno quindi del libero accesso al mercato. Gli appartenenti a queste, se domiciliati in un altro Cantone, non saranno pertanto astretti a richiedere l'autorizzazione nel luogo in cui praticano la professione. Essi potranno quindi esercitare la loro attività in forza dell'autorizzazione rilasciata nel luogo del primo domicilio. Giusta il principio del libero accesso al mercato, infatti, l'autorizzazione rilasciata dal Cantone del primo domicilio ha valenza sull'intero territorio federale (art. 2 cpv. 1 LMI). Per motivi di sovranità cantonale (art. 3 Cost. fed.) è ovvio che la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del luogo del primo domicilio sarà esercitata dall'autorità del luogo di destinazione (art. 3 LMI).

La revisione comporta pure un ulteriore inasprimento delle condizioni previste dall'articolo 3 LMI. In linea di principio, le autorità del luogo di destinazione non potranno più negare l'accesso al mercato. La modifica proposta stabilisce esigenze più elevate in merito all'osservanza del principio di proporzionalità legate alle misure di restrizione d'accesso al mercato. In questo contesto, il nuovo capoverso 3 dell'articolo 3 LMI obbliga le autorità ad esaminare la proporzionalità delle restrizioni tenendo conto anche dell'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo di origine (art. 3 cpv. 2 lett. d LMI).

3. L'Accordo Svizzera - Unione europea sulla libera circolazione delle persone

Un altro tema importante è costituito dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il quale parifica di fatto i cittadini dell'Associazione europea di libero scambio e quelli dell'Unione europea ai cittadini svizzeri, per quanto concerne le norme relative alle attività commerciali. L'articolo 2 dell'Accordo sancisce infatti il divieto di disparità di trattamento ed il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità, ammettendo, all'articolo 10, eccezioni unicamente per mansioni legate all'esercizio della pubblica podestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche. Le attività effettuate dalle imprese private operanti nel campo della sicurezza rientrano nell'ambito commerciale. Anche se, sempre più spesso, le imprese private di sicurezza sono impiegate dagli enti pubblici quali validi supporti per l'espletamento di attività quali, per esempio, il controllo del traffico fermo, il disciplinamento del traffico pesante sulle autostrade, le segnalazioni agli incroci, tali attività non sono considerate "atti d'imperio" per le quali potrebbe entrare in linea di conto l'eccezione sancita dal menzionato articolo 10 dell'Accordo.

L'attività dei prestatori di servizio è disciplinata nell'articolo 19 dell'allegato I dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Tale disposizione ammette l'esecuzione di una prestazione in un altro Stato da parte di una persona straniera a titolo temporaneo alle medesime condizioni imposte dallo Stato del luogo della prestazione ai suoi cittadini.

4. La formazione del personale

La professionalizzazione delle persone che operano nel settore, attraverso un'adeguata formazione di base, seguita da opportuni aggiornamenti durante il percorso lavorativo di ogni singolo operatore, è il tema che maggiormente impone l'attuazione di nuove regole. Se negli anni '70, per esempio, la sorveglianza di cose e persone nell'ambito privato poteva essere affidata a persone di buona reputazione ma sprovviste di una specifica formazione, oggi le mutate condizioni sociali esigono l'impiego di personale preparato ad affrontare situazioni delicate. Sempre più frequente è il ricorso ad agenti privati da parte degli enti pubblici per lo svolgimento di compiti in materia di ordine pubblico, quale valido supporto agli agenti di polizia, nell'ambito del disciplinamento del traffico, ma anche per manifestazioni e eventi sportivi e ricreativi durante i quali si temono atti violenti. La presenza di personale incaricato di compiti di sicurezza alle entrate di discoteche e locali notturni di grandi dimensioni è sempre più frequente. Le cronache riportano sempre più spesso episodi di violenza svoltisi al momento dell'entrata o dell'uscita da questi stabilimenti fra clienti e personale di sicurezza. Gli accertamenti seguiti a fatti del genere indicano molto spesso che il personale di sicurezza privato non dispone di alcuna istruzione di base sulle tecniche di intervento, sulle possibilità di evitare conflitti e su altri temi di sicurezza in generale. Il risultato ottenuto è spesso l'esatto contrario dello scopo prefissato: aumento dei conflitti, scontri fisici fra persone con conseguenze anche gravi per i contendenti.

È doveroso menzionare che le società di sicurezza che impiegano un numero importante di operatori impartiscono internamente formazione di base e continua al proprio personale, il quale è in grado di operare in modo professionale. Sono piuttosto i singoli agenti che lavorano in modo indipendente o gli operatori di agenzie di ridotte dimensioni che denotano maggiormente le gravi carenze professionali testé menzionate.

Dal 2009, la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport organizza corsi ed esami per l'ottenimento del *diploma cantonale di agente di sicurezza privata*. Gli esami sono organizzati conformemente al relativo

regolamento dell'11 maggio 2009. L'iniziativa è senz'altro positiva ma la frequenza a questi corsi ed esami è lasciata all'iniziativa del singolo privato, perché le disposizioni attuali non stabiliscono alcun obbligo di formazione.

Il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con la Commissione per l'intensificazione della collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali (CICP), organizza corsi di formazione per "ausiliari di polizia" la cui frequenza è obbligatoria solo per gli agenti privati che desiderano ottenere un'autorizzazione per applicare le procedure per le infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e per le segnalazioni manuali.

Poiché il Consiglio di Stato reputa importante l'aspetto della formazione, con il messaggio propone di fissare dei requisiti minimi già prima dell'entrata in vigore del concordato. È anche per tale ragione che si propone la modifica della LAPIS, nonostante tale legge sia poi destinata ad essere abrogata con l'entrata in vigore del concordato.

II. LE IPOTESI ESAMINATE

Constatata la necessità di adottare nuove regole per il settore della sicurezza privata, si presentano tre possibilità:

- a. revisione della legge cantonale attuale;
- b. adesione al *Concordat sur les entreprises de sécurité* del 18 ottobre 1996, adottato dalla Conferenza latina dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia;
- c. adesione al *Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati* del 12 novembre 2010, adottato dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Con lettera del 2 febbraio 2011, la CDDGP ha invitato i Cantoni ad aderire a uno dei due concordati in materia di imprese di sicurezza.

- a. Come già menzionato sopra, l'adozione di nuove regole deve essere effettuata tenendo conto di vari fattori, non da ultimo gli effetti della legge federale sul mercato interno. Per essere efficaci e garantire un regime di autorizzazioni il più possibile omogeneo, le disposizioni devono essere compatibili con quelle adottate dagli altri cantoni. Una semplice revisione dell'attuale legge cantonale, difficilmente riuscirebbe a raggiungere lo scopo.
- b. Il *Concordat sur les entreprises de sécurité* del 18 ottobre 1996 è stato adottato dai sei Cantoni romandi. Essi sono intenzionati a rimanere fedeli al loro concordato, ritenuti i buoni risultati ottenuti e la giurisprudenza sviluppatasi nel frattempo. Esso prevede il rilascio di autorizzazioni per gli operatori del settore, i dirigenti di agenzie, per le agenzie stesse e i conduttori di cani da lavoro. La formazione di base degli agenti, dei dirigenti e l'istruzione continua regolare durante tutto il percorso lavorativo è una delle condizioni fondamentali per l'ottenimento e il mantenimento delle autorizzazioni specifiche. L'applicazione delle disposizioni è di esclusiva competenza delle rispettive autorità cantonali, senza possibilità di coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria per compiti amministrativi e/o di istruzione. Il ruolo della commissione concordataria è molto marcato: essa svolge opera di coordinamento e dirama direttive e raccomandazioni vincolanti per le autorità di applicazione. Spetta inoltre ai singoli Cantoni organizzare gli esami.
- c. Il *Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati* del 12 novembre 2010 è stato approvato dalla CDDGP, dopo un intenso lavoro di allestimento durato alcuni anni, durante i quali i Governi cantonali hanno avuto modo di esprimersi nel corso di

una procedura di consultazione su un avamprogetto. Il testo in discussione prevede, analogamente a quello approvato dai Cantoni romandi, autorizzazioni per gli operatori del settore, i direttori delle agenzie, le agenzie stesse e i conducenti di cani da lavoro. Anch'esso pone l'accento sull'obbligo di una formazione di base per gli operatori del settore e i dirigenti d'azienda, così come impone la formazione permanente. Questo testo prevede però la possibilità che determinati compiti amministrativi possono essere delegati alle associazioni professionali di categoria in modo da sgravare l'autorità cantonale preposta all'applicazione. Essa manterrebbe sempre e comunque il potere decisionale in materia di rilascio e rifiuto delle autorizzazioni e per l'adozione di sanzioni. La facoltà di concedere deleghe nel senso indicato spetta alla commissione concordataria, nella quale sono inseriti rappresentanti dei concordati regionali di polizia e - nell'ipotesi che aderiscano al concordato - anche i rappresentanti del Cantone di Zurigo e del Cantone Ticino, i quali non fanno parte di nessun concordato di polizia. La commissione è pure incaricata di emanare direttive e raccomandazioni all'intenzione dei cantoni aderenti.

III. ADESIONE AL CONCORDATO DEL 12 NOVEMBRE 2010 SULLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA EFFETTUATE DA PRIVATI

Il Consiglio di Stato, dopo un esame approfondito delle ipotesi, è giunto alla conclusione che la soluzione più appropriata per il nostro Cantone consiste nell'aderire al concordato allestito dalla CDDGP. Questa soluzione appare la migliore per i seguenti motivi principali:

- il testo è di recente allestimento ed è compatibile con le norme federali attuali e gli accordi internazionali;
- sono istituiti sia l'obbligo della formazione di base sia quello della formazione permanente;
- sono assoggettate ad autorizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di sicurezza, indipendentemente dal fatto che offrano i loro servizi al proprio datore di lavoro o a terzi (vale anche per i cittadini dell'Unione europea; si veda il punto n. I, 3);
- è prevista la possibilità di delega di compiti amministrativi alle associazioni professionali di categoria con conseguenti ricadute positive sulle autorità incaricate dell'applicazione specialmente per quanto attiene alle risorse di personale e finanziarie;
- è data risposta alle esigenze sorte negli ultimi anni nel nostro Cantone in materia di sicurezza: formazione, obbligo di autorizzazione anche per chi effettua compiti di controllo e sorveglianza fuori dagli esercizi pubblici (art. 3 cpv. 1 lett. a del concordato);
- è garantito al Cantone Ticino un rappresentante nella commissione concordataria (art. 16 cpv. 1 lett. b del concordato).

Con lettera del 25 novembre 2008, rispondendo alla procedura di consultazione sul progetto di concordato, il Consiglio di Stato aveva espresso un giudizio positivo sul testo presentato. Annotiamo che in questa procedura avevamo coinvolto la Commissione della legislazione del Gran Consiglio, la quale, il 12 novembre 2008, aveva condiviso l'intenzione di aderire al concordato, formulando alcune osservazioni di dettaglio.

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

1. Decreto legislativo concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

Mediante l'approvazione del decreto legislativo, il Cantone Ticino aderisce al concordato. Il concordato delega alla CDDGP la competenza di emanare norme di esecuzione. Poiché si tratta essenzialmente di norme di applicazione che per loro natura di regola rientrano nelle competenze dell'Esecutivo, proponiamo di delegare al Consiglio di Stato la competenza per la loro ratifica (art. 15 lett. c e art. 17 cpv. 1 del concordato). Rileviamo che saranno i rappresentanti dei Cantoni che aderiranno al concordato ad occuparsi della preparazione del progetto di tali disposizioni che sarà poi sottoposto alla CDDGP.

2. Legge di applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

Parallelamente al decreto legislativo di adesione è necessario emanare le norme cantonali di applicazione del concordato. Il concordato lascia infatti ai Cantoni la possibilità di completare le disposizioni intercantionali (art. 2 del concordato); inoltre, vi sono aspetti, come quello dei rimedi giuridici, che devono essere regolati a livello cantonale. Poiché si tratta di norme di carattere generale e astratto e di durata indeterminata, vanno adottate nella forma di legge.

Nell'articolo 1 si istituisce la base legale per consentire al Consiglio di Stato di designare l'autorità competente. È nelle nostre intenzioni confermare l'attuale competenza della polizia cantonale. La medesima norma delega inoltre al Consiglio di Stato la possibilità di emanare ulteriori disposizioni cantonali di attuazione a complemento delle norme del concordato e di quelle adottate dalla CDDGP. Ricordiamo che l'articolo 2 del concordato prevede in modo esplicito la possibilità di introdurre disposizioni più severe. In questo contesto intendiamo, in particolare, prevedere un paio di ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. La prima riguarda la solvibilità del richiedente: egli non deve avere attestati di carenza di beni. Le persone autorizzate possono avere facile accesso a beni privati, per esempio nell'ambito del trasporto di valori o nella sorveglianza. Reputiamo pertanto opportuno che le persone operanti nel delicato settore della sicurezza garantiscano, oltre alla condotta irreprensibile, anche una situazione finanziaria regolare, comprovata dalla dichiarazione della competente autorità. D'altronde, sia le nostre norme vigenti (articolo 6 lettera f del regolamento) sia il concordato latino (articolo 8 capoverso 1 lettera c) contemplano l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti. L'altra condizione che intendiamo introdurre è quella di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Poiché le attività sottoposte ad autorizzazione implicano spesso contatti con i cittadini, è necessario che l'interessato sia in grado di comunicare con gli stessi.

Secondo l'articolo 2, le autorità giudiziarie e amministrative sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per l'adempimento della legge. Per un'applicazione efficace del concordato, l'autorità deve infatti poter disporre delle informazioni utili al rilascio dell'autorizzazione, alla sua revoca o per l'adozione di sanzioni.

L'articolo 3 costituisce la base legale per consentire agli agenti privati di eseguire le perquisizioni di persone. Il capoverso 1 precisa che sono ammesse le perquisizioni sia di persone colte in flagranza di reato e sia durante i controlli agli ingressi di impianti sportivi, locali o altre aree in occasione di manifestazioni sportive come anche in occasione di altri

eventi quali carnevale, concerti e manifestazioni dove è attesa la presenza di una grande quantità di persone o dove, per motivi di sicurezza, è opportuno effettuare controlli specifici. Il capoverso 2 stabilisce che le perquisizioni devono essere effettuate da agenti specificatamente formati a tale compito. L'istruzione è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori privati che hanno ricevuto un'adeguata formazione da parte della Polizia cantonale. Il capoverso 3 precisa che lo scopo delle perquisizioni consiste nell'accertare la presenza di armi, munizioni o altri oggetti pericolosi. La norma esplicita altresì le modalità delle perquisizioni che vanno eseguite da persone dello stesso sesso e riguardano tutto il corpo comprese le parti intime, rispettando il principio della proporzionalità. Infine, sottolineiamo che anche la modifica del 2 febbraio 2012 del concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive indica in modo esplicito che le perquisizioni delle persone che accedono a incontri di calcio e di hockey su ghiaccio possono essere effettuate da persone appartenenti a società private di sicurezza e di sorveglianza.

Nell'articolo 4 si definiscono i rimedi giuridici. Le decisioni sottostanno alla via ordinaria di ricorso dapprima davanti al Consiglio di Stato e poi davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Le procedure sottostanno alla legge sulla procedura amministrativa.

La vigente legge dell'8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e di sorveglianza viene sostituita dal concordato e va pertanto abrogata (articolo 5).

Infine, l'articolo 6 contiene le usuali clausole di referendum, di pubblicazione e di fissazione dell'entrata in vigore. Sarà il Consiglio di Stato a stabilire formalmente l'entrata in vigore, che sarà contemporanea a quella del concordato. Allo stato attuale, si ipotizza di porre in vigore il concordato il 1° luglio 2014.

3. Modifica della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza

Al fine di introdurre dei requisiti minimi di formazione professionale già nella fase di attesa dell'entrata in vigore del concordato, occorre modificare la legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza vigente. Alla LAPIS vengono inoltre apportati alcuni ulteriori aggiornamenti. Tali adeguamenti legislativi rimarranno in vigore solo fino al momento dell'entrata in vigore del concordato, che contempla delle norme sulle esigenze di formazione.

Articolo 1

Con la modifica del capoverso 2 è stato esteso il campo di applicazione della legge al personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione incaricato della sicurezza, specialmente alle entrate e alle uscite degli stabilimenti. Si tratta in particolare dei cosiddetti "buttafuori" i quali sono spesso chiamati a controllare la clientela alle entrate e alle uscite di esercizi particolarmente frequentati. Volutamente non sono stati menzionati i "locali notturni" perché il termine sarebbe pericolosamente riduttivo. Nulla impedisce che un qualsiasi esercizio, ne assuma anche solo saltuariamente le caratteristiche e necessiti quindi di un adeguato servizio di sicurezza.

Articolo 4

Il requisito della nazionalità svizzera non può più essere richiesto a seguito degli accordi internazionali stipulati dalla Svizzera. Infatti, ai cittadini degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e a quelli degli Stati dell'Unione europea in questo ambito devono essere garantiti i medesimi diritti riservati ai cittadini svizzeri.

Articolo 5

Oltre alla rinuncia del requisito della cittadinanza svizzera, è stato inserito il requisito del permesso di soggiorno che autorizzi lo straniero a esercitare l'attività lucrativa.

L'articolo 5 capoverso 1 lettera d è modificato in modo tale da prevedere, tra le condizioni da adempiere per l'ottenimento dell'autorizzazione, il possesso di una formazione adeguata. Con la nuova disposizione, non si tratterà più solo di avere una formazione scolastica adeguata ma anche una formazione professionale adeguata. La formazione minima richiesta sarà disciplinata nel regolamento, sulla base dell'articolo 24 capoverso 2 lettera i.

Articolo 6

Si rinuncia al rilascio del preavviso obbligatorio del Municipio. Il Dipartimento, nei casi in cui lo riterrà opportuno, potrà comunque chiedere informazioni al Municipio interessato in base all'articolo 6a.

L'autorità competente potrà rilasciare l'autorizzazione anche per un periodo inferiore ai tre anni. In tal modo, sarà più facile coordinare il passaggio dal regime della LAPIS a quello del concordato. In particolare, si potrà far scadere le autorizzazioni rilasciate secondo la LAPIS prima della fine dei due anni di regime transitorio dopo l'entrata in vigore del concordato, previsto nell'articolo 22 del concordato. In tal modo si potrà abbreviare il periodo in cui saranno valide le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente e si potrà anticipare il momento in cui il richiedente dovrà osservare tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione secondo il concordato stesso.

Articolo 6a

Il testo dell'articolo 6a è stato modificato in modo da introdurre la base legale necessaria affinché le autorità amministrative cantonali e comunali, le autorità giudiziarie e quelle di polizia possano comunicare su richiesta le informazioni necessarie per l'applicazione della legge. Inoltre è pure istituita la necessaria base affinché le autorità giudiziarie comunichino spontaneamente le sentenze e i decreti di accusa suscettibili d'influenzare l'applicazione della legge.

Articolo 8

Il capoverso 2 è stato aggiornato nella formulazione e, tra i motivi di rifiuto dell'autorizzazione, è stato inserito lo stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni. Di conseguenza si rende necessaria l'abrogazione del capoverso 3.

Articolo 11

Questo articolo consente in sostanza l'inizio dell'attività prima che l'autorità possa compiutamente accertare l'idoneità del candidato. Alcune agenzie approfittano di questa situazione per ritardare l'inoltro della documentazione completa degli interessati, consentendo a questi ultimi di operare senza la necessaria autorizzazione. Si tratta di situazioni che è necessario evitare perché l'accresciuta mobilità del personale all'interno di questi ambiti accresce l'esigenza di consentire solo alle persone in possesso dei requisiti l'inizio dell'attività. Per tali ragioni è necessario abrogare l'articolo.

Articolo 12

Il capoverso 2 va stralciato poiché rimanda a una norma da abrogare.

Articolo 13

Il capoverso 1 è riformulato per rendere più chiaro che tutto il personale avventizio, indipendentemente dalla cittadinanza svizzera o straniera, deve essere notificato alla polizia. Il capoverso 3 è superfluo poiché la legislazione in materia di persone straniere deve essere rispettata indipendentemente da un'indicazione specifica nella LAPIS. Inoltre, tali norme devono essere rispettate da tutti i lavoratori stranieri e non solo da coloro che rientrano nella categoria dell'articolo 13.

Articolo 16

Il capoverso 2 va abrogato poiché non è conforme al codice di procedura penale federale del 5 ottobre 2007 (CPP). L'obbligo di denuncia è disciplinato nell'articolo 302 CPP e tocca solo i membri di autorità. Nel capoverso 3 sono stati aggiornati i riferimenti alle autorità.

Articolo 18

Il capoverso 1 si ispira alla modifica del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, adottata dalla CDDGP il 2 febbraio 2012. Il Consiglio di Stato intende sottoporre al Gran Consiglio il messaggio di adesione alla modifica di quel concordato entro breve. Con tale disposizione, si rafforza la base legale per la perquisizione di persone all'ingresso di impianti sportivi o in occasione di altre manifestazioni da parte degli addetti delle imprese di sicurezza formati allo scopo e si limita così il coinvolgimento della polizia in tali compiti solo alle situazioni problematiche. La norma viene ripresa anche all'articolo 3 della legge di applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati.

Articolo 22

L'articolo è stato riformulato, precisando in modo esplicito che la contravvenzione è perseguita dall'autorità amministrativa. L'ammontare massimo della multa rimane invariato.

Il capoverso 3 è stato abrogato perché superfluo.

Articolo 24

Nell'articolo 24 capoverso 2 lettera i) si indica in modo esplicito che il regolamento di applicazione fissa anche i requisiti minimi di formazione (per esempio le disposizioni legali che regolano le attività di sicurezza, quelle essenziali del Codice penale in materia di legittima difesa e stato di necessità, le nozioni di base riguardanti i primi soccorsi, ecc.). Ciò permetterà, in particolare, di introdurre già prima dell'entrata in vigore del concordato i medesimi requisiti di formazione che figureranno nelle disposizioni di esecuzione non appena queste saranno adottate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Sulla base della nuova lettera i) sarà anche possibile stabilire dei requisiti minimi di formazione professionale in settori specifici, quali, per esempio, il disciplinamento del traffico o la perquisizione di persone, soprattutto per i compiti di polizia e quelli - proposti nel messaggio n. 6644 del 15 maggio 2012 menzionato nella premessa - di sorveglianza delle persone sottoposte a fermo o a carcerazione amministrativa.

Infine, si precisa che a partire dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche della legge, potranno essere rilasciate o rinnovate solo autorizzazioni a persone che adempiono i requisiti delle nuove disposizioni.

V. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

La revisione della legislazione in materia di prestazioni di sicurezza effettuate da privati è stata annunciata nel piano delle principali modifiche legislative che figura nel rapporto del gennaio 2012 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015.

Per lo Stato non sono previsti ulteriori oneri. Questo non è un nuovo compito perché la legislazione cantonale già sottopone a un regime autorizzativo le attività di investigazione e di sorveglianza effettuate da privati. Il concordato prevede anche la possibilità di delegare alle organizzazioni di categoria l'istruzione delle domande di autorizzazione. In tale ipotesi, vi potrebbe addirittura essere uno sgravio - seppur limitato - per i servizi competenti. Lo Stato continuerà anche con le nuove disposizioni a percepire le tasse per le decisioni.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato:

Commento del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati (in francese).

Disegno di

LEGGE

sulle attività private di investigazione e di sorveglianza; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

²Essa si applica pure al servizio di sicurezza interna degli stabilimenti industriali, commerciali e al personale degli esercizi alberghieri e della ristorazione, qualora il personale abbia la facoltà di intervenire nei confronti della clientela.

Art. 3, marginale

Autorizzazione

Art. 4, marginale e cpv. 2

Persone fisiche e persone giuridiche

²Gli amministratori dell'organizzazione, nonché tutti gli agenti, devono adempiere alle condizioni dell'art. 5.

Art. 5

Condizioni

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza svizzera o di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio o dell'Unione europea ed essere maggiorenni in possesso dei diritti civili;
- b) avere il domicilio politico o almeno un domicilio d'affari nel Cantone;
- c) essere persone di buona condotta;
- d) possedere un'adeguata formazione;
- e) disporre del permesso di soggiorno che li autorizzi all'esercizio dell'attività lucrativa, se stranieri;
- f) avere stipulato, presso una compagnia svizzera, un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento.

Art. 6 cpv. 1

¹L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento ed è valida per un periodo massimo di tre anni; essa è sempre rinnovabile e non è trasferibile.

Art. 6a

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illeciti.

Art. 8 cpv. 2 e 3

²L'autorizzazione è rifiutata a chi è stato condannato per crimini o delitti, la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale, è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

³*Abrogato*

Art. 11

Abrogato

Art. 12 cpv. 2

²*Abrogato*

Art. 13 cpv. 1 e 3

Personale avventizio

¹Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla Polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori.

³*Abrogato*

Art. 16 cpv. 2 e 3

²*Abrogato*

³Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l'investigatore privato interrompa la sua indagine.

Perquisizioni personali	<p>Art. 18</p> <p>¹Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persone arrestate in flagranza di reato; b. persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti. <p>²La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.</p> <p>³Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.</p>
Sanzioni penali	<p>Art. 22</p> <p>¹È punito con la multa fino a 20'000 franchi chi esercita, senza autorizzazione, un'attività sottoposta ad autorizzazione e chi contravviene ad altre norme della legge e del regolamento.</p> <p>²Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.</p> <p>Art. 24 cpv. 2 lett. i (nuovo)</p> <p>i) i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale.</p>

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.

Disegno di

LEGGE

di applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente ed emana le norme di attuazione del concordato; esso può fissare ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 2

Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità competente riguardo alle circostanze rilevanti per l'applicazione del concordato e delle disposizioni di esecuzione; esse comunicano le decisioni di condanna per crimini o delitti.

Articolo 3

¹Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:

- a. persone arrestate in flagranza di reato;
- b. persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.

²La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.

³Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.

Articolo 4

¹Contro le decisioni adottate sulla base del concordato e delle disposizioni di attuazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 5

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell' 8 novembre 1976 è abrogata.

Articolo 6

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Il Cantone Ticino aderisce al concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare le disposizioni di esecuzione adottate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Articolo 2

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra immediatamente in vigore; la Cancelleria dello Stato ne dà comunicazione alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

²Il concordato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi con la comunicazione dell'entrata in vigore da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

Concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées

du 12 novembre 2010

I. Généralités

Art. 1 *Objet*

Le présent concordat régit la prestation de tâches de sécurité par des personnes ou des entreprises privées.

Art. 2 *Réserve du droit cantonal*

Les cantons peuvent prévoir des règles plus sévères en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et les devoirs des titulaires d'une autorisation, pour autant que celles-ci soient compatibles avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur et l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

Art. 3 *Définitions*

¹Dans le présent concordat, on entend par

- a) *Prestations de sécurité*: toutes les activités énumérées ci-après, sous réserve de l'al. 2:
1. Prestations de contrôle et de surveillance, notamment contrôles aux entrées y compris surveillance d'établissements publics, prestations d'assistance de sécurité (prestations dits de steward), prestations de barrages ainsi que contrôles de véhicules et d'effets personnels;
 2. Prestations de circulation, notamment régulation du trafic sur les routes et les places ainsi que contrôles des véhicules en stationnement;
 3. Prestations de garde et de surveillance, notamment protection d'ouvrages, surveillance par ronde, prestations de conducteurs de chiens et prestations de surveillance;
 4. Prestations de protection de personnes et de biens spécialement menacés, notamment prestations d'ordre, prestations d'intervention et protection armée de biens ou de personnes;
 5. Prestations d'assistance aux autorités, notamment patrouilles dans le domaine public et prestations d'huissier;
 6. Transports sécurisés de personnes, de biens ou de valeurs, notamment transports de détenus et transports de valeurs;
 7. Recherche de renseignements, notamment observations, activités de détective et surveillance contre les vols;
 8. Prestations centraux, notamment gestion de centrales d'alarme, d'intervention et de sécurité.
- b) *Agents de sécurité*: les personnes qui fournissent des prestations de sécurité;
- c) *Entreprises de sécurité*: les personnes morales et physiques qui offrent ou fournissent des prestations de sécurité.

²Ne sont pas considérés comme prestations de sécurité les prestations de contrôle, de surveillance ou de circulation de moindre importance, notamment le contrôle de billets, le service de caisse, les contrôles d'entrées ou d'accompagnement lors de grandes manifestations. La commission concordataire peut prévoir d'autres exceptions.

II. Autorisations

Art. 4 *Autorisation obligatoire*

¹Une autorisation est requise pour

- a) les agents de sécurité;
- b) la direction d'une entreprise de sécurité ou d'une succursale;
- c) l'exploitation d'une entreprise de sécurité ou d'une succursale;
- d) l'utilisation de chiens d'intervention.

²Les personnes qui offrent à titre indépendant des prestations de sécurité à des tiers requièrent une autorisation en vertu de l'al. 1 let a et c.

³La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP) peut exempter de l'autorisation obligatoire les agents de sécurité qui fournissent des prestations non pas à des tiers mais exclusivement à l'entreprise ou à la personne qui les emploie.

Art. 5 *Conditions d'octroi de l'autorisation*

¹Toute personne peut obtenir l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de sécurité si

- a) elle est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement depuis au moins deux ans;
- b) elle a l'exercice des droits civils;
- c) elle a suivi et terminé avec succès la formation théorique de base pour exercer l'activité d'agent de sécurité privé;
- d) son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation pour crime ou délit;
- e) elle semble avoir les qualités requises pour exercer cette activité au vu de son antécédent et de son comportement.

²Toute personne est autorisée à diriger une entreprise de sécurité ou une succursale si

- a) elle est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
- b) elle remplit les conditions énoncées à l'al. 1, let. b à e;
- c) elle a suivi et terminé avec succès la formation théorique de base pour diriger une entreprise de sécurité.

³Une entreprise de sécurité ou sa succursale reçoit une autorisation d'exploitation si

- a) elle dispose d'une assurance responsabilité civile dont le montant de couverture s'élève à au moins trois millions de francs;
- b) elle garantit que ses agents de sécurité sont formés correctement aux tâches qui leur sont confiées et bénéficient régulièrement d'une formation continue.

Art. 6 *Autorisation d'utiliser des chiens d'intervention*

¹Toute personne est autorisée à utiliser un chien dans l'exercice d'activités de sécurité pour autant qu'elle-même et le chien soient formés à cet effet.

²Les cantons règlent les modalités des examens requis en se conformant aux recommandations prévues par l'art. 17, al. 2, let. b. Ils peuvent déléguer ces examens à des privés.

³Les attestations d'aptitudes et les autorisations déjà octroyées sont prises en compte si elles permettent de prouver que la formation exigée à l'al. 1 a été suivie.

Art. 7 *Procédure*

¹Les autorisations prévues par l'art. 4, let. a, b et d, relèvent de la compétence des autorités du lieu où le requérant a son domicile; les autorisations prévues par l'art. 4, let. c, des autorités du lieu où l'entreprise de sécurité ou sa succursale a son siège. Si le domicile ou le siège se trouve hors de l'espace concordataire, les autorités compétentes sont celles du lieu dans l'espace concordataire où les prestations de sécurité sont fournies la première fois.

²Pour l'examen des conditions posées à l'art. 5, al. 1, les services de police des cantons signataires transmettent aux autorités qui délivrent l'autorisation les données dont ils disposent sur la personne du requérant.

³Des émoluments visant à couvrir les frais engendrés par le traitement des demandes d'autorisation sont perçus.

⁴Les autorités compétentes communiquent à la commission concordataire toutes les décisions, positives ou négatives, concernant l'octroi ou la prolongation d'une autorisation.

⁵Pour la procédure d'autorisation et l'octroi d'autorisations, les autorités compétentes peuvent demander un soutien administratif aux organisations de la branche désignées par la commission concordataire.

Art. 8 *Carte de légitimation; durée de validité*

¹Outre l'autorisation, le requérant se voit remettre une carte de légitimation officielle. Pour le processus de fabrication de la carte de légitimation, les autorités qui délivrent l'autorisation peuvent obtenir le soutien administratif des organisations de la branche désignées par la commission concordataire.

²Les autorisations sont valables trois ans. Sur demande, elles sont renouvelées pour autant que les conditions des art. 5 et 6 soient remplies.

Art. 9 *Contrôles*

¹Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations aux entreprises de sécurité ou à leurs succursales conformément à l'art. 7, al. 1, veillent au respect du présent concordat.

²Elles peuvent à ce titre procéder à des contrôles dans les locaux de l'entreprise ou de la succursale, ou sur les lieux d'intervention.

III. Devoirs des titulaires d'une autorisation

Art. 10 *Exécution directe*

¹Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité ainsi que les dirigeants des entreprises de sécurité respectent le monopole de la puissance publique.

²Ils ne peuvent recourir à l'exécution directe que dans les cas suivants, en respectant le principe de la proportionnalité:

- a) légitime défense ou état de nécessité licite conformément aux art. 15 et 17 CP;
- b) usage autorisé de la force conformément à l'art. 52, al. 3 CO;
- c) exercice du droit de domicile;
- d) arrestation provisoire au sens de l'art. 218 CPP;
- e) interventions avec approbation expresse ou tacite des intéressés, telles que contrôles de véhicules ou d'effets personnels ou fouilles corporelles, lors de grandes manifestations;
- f) interventions mineures dans le cadre de tâches déléguées par des collectivités publiques.

Art. 11 *Formation*

¹Les agents de sécurité ne peuvent exercer leur activité que

- a) s'ils sont suffisamment formés, en théorie et en pratique, aux tâches qui leur sont confiées;
- b) s'ils bénéficient régulièrement d'une formation continue.

²Les entreprises de sécurité veillent à la formation et à la formation continue de leurs agents au sens de l'al. 1. Elles ne peuvent confier des tâches de sécurité qu'à des agents qui remplissent les conditions énumérées à l'al. 1.

³Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'engagement de chiens d'intervention.

Art. 12 *Devoirs en relation avec la police*

Les titulaires d'une autorisation doivent

- a) annoncer à la police la lésion ou la mise en danger de biens juridiques importants si l'intervention de celle-ci est nécessaire;

- b) informer sur demande la police des mesures d'intervention prises ou prévues;
- c) éviter d'entraver les actions de la police ou d'autres autorités; ils sont tenus de collaborer en cas d'interventions communes avec ces autorités;
- d) garder le secret sur des constatations faites grâce aux activités de la police;
- e) remettre à la police tout objet qu'ils auront saisi et qui aurait un intérêt sous l'angle du droit pénal.

Art. 13 *Légitimation et apparence extérieure*

¹Les agents de sécurité ainsi que les dirigeants des entreprises de sécurité présentent leur carte de légitimation sur demande:

- a) à la police, à d'autres autorités ainsi qu'aux clients des prestations de sécurité;
- b) aux particuliers avec lesquels ils entrent en contact.

²Les agents de sécurité ne sont pas tenus de présenter leur carte de légitimation si cela leur est impossible au moment où ils fournissent la prestation ou si leur sécurité est en danger. En prévision de tels cas, les agents et les entreprises de sécurité s'assurent que chaque agent en fonction peut être identifié de manière simple et fiable.

³L'image des entreprises de sécurité et l'apparence de leurs agents ne doivent prêter à aucune confusion avec des autorités et institutions étatiques. En particulier,

- a) les uniformes et les véhicules des entreprises de sécurité se distinguent clairement de ceux de la police.
- b) les entreprises de sécurité et leurs employés s'abstiennent d'utiliser pour se désigner le terme de «police» ou tout dérivé de ce radical, par exemple politas, policy, Polizei ou Privatpolizei.

⁴Est interdite toute publicité qui exacerbe profondément le sentiment d'insécurité de la population.

Art. 14 *Armement et équipement*

¹Le port d'armes n'est admis que pour les prestations de protection de personnes ou de biens hautement menacés ou pour les transports sécurisés de personnes, de biens ou de valeurs. Il convient par ailleurs de respecter les dispositions du droit fédéral et cantonal sur les armes.

²L'armement et l'équipement des entreprises de sécurité et des agents de sécurité doivent se conformer aux prescriptions d'exécution et aux recommandations prévues par l'art. 17, al. 2, let. f.

IV. Organisation

Art. 15 *Tâches de la CCDJP*

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

- a) désigne les membres de la commission concordataire;
- b) désigne le secrétariat de la commission concordataire;
- c) édicte le droit d'exécution du présent concordat.

Art. 16 *Commission concordataire*
a. Composition

¹La commission concordataire se compose

- a) d'un-e représentant-e par concordat de police pour autant qu'un membre au moins dudit concordat soit aussi signataire du présent concordat;
- b) d'un-e représentant-e des cantons de Zurich et du Tessin, pour autant que ces cantons soient signataires du présent concordat.

²La moitié des membres au moins sont représentants de gouvernements cantonaux. La présidence est assurée par un conseiller d'Etat. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

³Au besoin, la commission concordataire fait appel à des représentant-e-s de la branche des entreprises de sécurité. Ces personnes siègent avec voix consultative.

Art. 17 *b. Tâches*

¹La commission concordataire charge la CCDJP d'édicter le droit d'exécution réglant notamment

- a) la définition des prestations de sécurité (art. 3, al. 1, let. a, et al. 2);
- b) les exceptions à l'autorisation obligatoire selon l'art. 4, al. 3;
- c) le contenu de la formation théorique de base prévue par l'art. 5, al. 1, let. c, et al. 2, let. c.

²Elle formule des recommandations afin d'assurer l'application uniforme du concordat dans les cantons, concernant notamment

- a) les documents requis pour présenter une demande d'autorisation (art. 5 et 6);
- b) le contenu de l'examen permettant l'utilisation de chiens d'intervention (art. 6, al. 2)
- c) le montant des émoluments visant à couvrir les frais de la procédure d'autorisation (art. 7, al. 3);
- d) l'étendue et les modalités du soutien administratif que peuvent demander, aux organisations de la branche, les autorités (art. 7, al. 5, et art. 8 al.1);
- e) le contenu et l'étendue de la formation et de la formation continue des agents de sécurité (art. 11);
- f) les équipements interdits et les armes admises pour les entreprises de sécurité et les agents de sécurité (art. 14, al. 2);
- g) la reconnaissance des aptitudes, diplômes, autorisations, documents en tout genre et autres acquis exigés hors de l'espace concordataire (art. 5, art. 6, art. 7 al. 2 et art. 11).

³Elle exerce la surveillance sur les organisations de la branche en tant que ces dernières exercent des activités qui relèvent du présent concordat.

⁴Elle tient un registre qui comprend les données personnelles des titulaires d'une autorisation ainsi que la durée de l'autorisation. Les données servent à vérifier l'authenticité et l'exactitude des cartes de légitimation en circulation. Toute personne concernée au sens de l'art. 13, al. 1, let. a et b, peut sur demande être renseignée sur les données du registre. Les données sont supprimées une année après l'expiration d'une autorisation.

⁵Elle tient un registre des personnes dont la demande d'octroi ou de prolongation d'une autorisation selon le présent concordat a été refusée ou contre lesquelles une sanction au sens de l'art. 20 a été prononcée. Le registre contient les données personnelles de la personne concernée ainsi que le motif et le type des mesures prises. La commission concordataire permet aux autorités qui délivrent l'autorisation d'accéder à ce registre. Les données sont supprimées quatre ans après leur enregistrement.

⁶La commission concordataire informe périodiquement la CCDJP de la mise en œuvre du présent concordat.

Art. 18 *Organisations de la branche*

La commission concordataire peut déléguer à une organisation de la branche, avec son accord et contre une indemnité couvrant les frais, les tâches suivantes:

- a) offrir la formation de base théorique selon l'art. 5 al. 1 let. c et al. 2 let. c, y compris l'organisation des examens;
- b) décharger les autorités dans la procédure d'autorisation selon l'art. 7;
- c) décharger les autorités pour la fabrication des cartes de légitimation selon l'art. 8 al. 1.

V. Sanctions et dispositions finales

Art. 19 *Contraventions*

¹Est passible d'une amende de CHF 500.- au minimum quiconque exerce, sans autorisation, des activités qui requièrent une autorisation conformément au présent concordat.

²Est passible d'une amende de CHF 200.- au minimum quiconque viole gravement les dispositions des art. 10 à 14.

³Les dispositions du CP relatives aux contraventions sont applicables.

⁴La négligence, la tentative et la complicité sont punissables. N'est pas punissable la violation par négligence de l'art. 12, let. a.

Art. 20 *Autres sanctions*

¹L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

²Toute violation des art. 10 à 14 donne lieu à un avertissement ou à une amende administrative jusqu'à CHF 200.-. Dans les cas graves, l'autorisation est suspendue ou retirée. Reste réservée une amende pénale au sens de l'art. 19 al. 2.

³Si les autorités qui délivrent l'autorisation prononcent une sanction au sens du présent article, elles en informent la commission concordataire.

Art. 21 *Entrée en vigueur et dénonciation*

¹La CCDJP met le présent concordat en vigueur dès que cinq cantons y ont adhéré et que les préparatifs pour son exécution ont abouti.

²Chaque canton signataire peut dénoncer son adhésion au présent concordat pour la fin d'une année civile en observant un délai de 12 mois.

Art. 22 *Validité des autorisations existantes*

¹Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur du présent concordat restent valables pendant deux ans au maximum.

²Les titulaires d'une autorisation exerçant dans un canton qui, avant d'adhérer au présent concordat, n'imposait aucune autorisation ou prévoyait des conditions d'octroi moins sévères, doivent requérir une autorisation conforme au présent concordat dans un délai de deux ans à compter de l'adhésion du canton.

Concordato sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

del 12 novembre 2010

I. Generalità

Art. 1 *Oggetto*

Il presente concordato disciplina la prestazione di compiti di sicurezza da parte di persone o imprese private.

Art. 2 *Riserva del diritto cantonale*

I cantoni possono prevedere regole più severe per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni e gli obblighi dei titolari di un'autorizzazione purché queste siano compatibili con la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno e l'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone.

Art. 3 *Definizioni*

¹Ai sensi del presente concordato si intende per

a) *Prestazioni di sicurezza*: tutte le attività elencate di seguito, ad eccezione del capoverso 2:

1. Prestazioni di controllo e di sorveglianza, segnatamente controlli agli ingressi compresa la sorveglianza di edifici pubblici, prestazioni di assistenza di sicurezza (cosiddette prestazioni di steward), prestazioni di sbarramento come pure controllo di veicoli e di effetti personali;
2. Prestazioni di circolazione, segnatamente disciplinamento del traffico su strade e piazze come pure controlli dei veicoli in stazionamento;
3. Prestazioni di guardia e di sorveglianza, segnatamente protezione di opere, sorveglianza con ronde, prestazioni di conducenti di cani e prestazioni di sorveglianza;
4. Prestazioni di protezione di persone e di beni particolarmente minacciati, segnatamente prestazioni d'ordine, prestazioni di intervento e protezione armata di beni o di persone;
5. Prestazioni di assistenza alle autorità, segnatamente pattugliamento di spazi pubblici e prestazioni di usciere;
6. Trasporti securizzati di persone, di beni o di valori, segnatamente trasporti di detenuti e trasporti di valori;
7. Ricerca di informazioni, segnatamente osservazioni, attività di investigazione e sorveglianza contro i furti;
8. Prestazioni centrali, segnatamente gestione di centrali d'allarme, di intervento e di sicurezza.

- b) *Agenti di sicurezza*: le persone che forniscono prestazioni di sicurezza;
- c) *Imprese di sicurezza*: le persone giuridiche e fisiche che offrono o forniscono prestazioni di sicurezza.

²Non sono considerate prestazioni di sicurezza le prestazioni di controllo, di sorveglianza o di circolazione di minima importanza, segnatamente il controllo di biglietti, il servizio di cassa, i controlli d'entrata o di accompagnamento in occasione di grandi manifestazioni. La commissione concordataria può prevedere altre eccezioni.

II. Autorizzazioni

Art. 4 *Autorizzazione obbligatoria*

¹Un'autorizzazione è richiesta per

- a) gli agenti di sicurezza;
- b) la direzione di un'impresa di sicurezza o di una succursale;
- c) l'esercizio di un'impresa di sicurezza o di una succursale;
- d) l'impiego di cani di intervento.

²Le persone che offrono a titolo indipendente prestazioni di sicurezza a terzi richiedono un'autorizzazione in virtù del capoverso 1 lettere a e c.

³La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) può esentare dall'autorizzazione obbligatoria gli agenti di sicurezza che forniscono prestazioni non a terzi bensì esclusivamente all'impresa o alla persona che li impiega.

Art. 5 *Condizioni di rilascio dell'autorizzazione*

¹Chiunque può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di sicurezza se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di residenza da almeno due anni;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per esercitare l'attività di agente di sicurezza privato;
- d) il suo casellario giudiziale non riporta alcuna condanna per crimini o delitti;
- e) sembra, sulla base dei suoi precedenti e del suo comportamento, avere le qualità richieste per esercitare questa attività.

²Chiunque è autorizzato a dirigere un'impresa di sicurezza o una succursale se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di residenza;
- b) adempie alle condizioni enunciate al capoverso 1 lettere b-e;

c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per dirigere un'impresa di sicurezza.

³Un'impresa di sicurezza o una sua succursale riceve un'autorizzazione d'esercizio se

a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile la cui copertura ammonta ad almeno tre milioni di franchi;

b) garantisce che i propri agenti di sicurezza sono correttamente formati ai compiti che vengono loro affidati e beneficiano regolarmente di una formazione continua.

Art. 6 *Autorizzazione all'impiego di cani di intervento*

¹Chiunque è autorizzato a impiegare un cane nell'esercizio di attività di sicurezza a condizione che il conducente e il cane siano formati a tale scopo.

²I cantoni disciplinano le modalità degli esami richiesti conformandosi alle raccomandazioni previste dall'articolo 17 capoverso 2 lettera *b*. Essi possono delegare questi esami a privati.

³Gli attestati di capacità e le autorizzazioni già rilasciate sono riconosciute se permettono di provare che la formazione richiesta al capoverso 1 è stata seguita.

Art. 7 *Procedura*

¹Le autorizzazioni previste dall'articolo 4 capoverso 1 lettere *a*, *b* e *d* sono di competenza delle autorità del luogo di domicilio del richiedente; le autorizzazioni previste dall'articolo 4 capoverso 1 lettera *c*, dalle autorità del luogo in cui ha sede l'impresa di sicurezza o la sua succursale. Se il domicilio o la sede si trovano al di fuori dello spazio concordatario, le autorità competenti sono quelle del luogo nello spazio concordatario dove le prestazioni di sicurezza sono fornite per la prima volta.

²Per l'esame delle condizioni poste dall'articolo 5 capoverso 1, i servizi di polizia dei cantoni firmatari trasmettono alle autorità che rilasciano l'autorizzazione i dati di cui dispongono sulla persona del richiedente.

³A copertura delle spese generate dal trattamento delle domande di autorizzazione viene prelevata una tassa.

⁴Le autorità competenti comunicano alla commissione concordataria tutte le decisioni, positive o negative, concernenti il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione.

⁵Per la procedura di autorizzazione e il rilascio di autorizzazioni, le autorità competenti possono richiedere un sostegno amministrativo alle organizzazioni di categoria designate dalla commissione concordataria.

Art. 8 *Tessera di legittimazione; durata e validità*

¹Oltre all'autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale. Per la confezione della tessera di legittimazione, le autorità che rilasciano l'autorizzazione possono ottenere il sostegno amministrativo delle organizzazioni di categoria designate dalla commissione concordataria.

²Le autorizzazioni sono valide tre anni. Su richiesta, esse possono essere rinnovate purché le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 siano adempiute.

Art. 9 *Controlli*

¹Le autorità competenti per rilasciare le autorizzazioni alle imprese di sicurezza o alle loro succursali conformemente all'articolo 7 capoverso 1 vegliano sul rispetto del presente concordato.

²Esse possono a questo titolo procedere a controlli nei locali dell'impresa o della succursale, o sui luoghi di intervento.

III. Obblighi dei titolari di un'autorizzazione

Art. 10 *Esecuzione diretta*

¹Nell'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di sicurezza come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica.

²Essi non possono ricorrere all'esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità:

- a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente agli articoli 15 e 17 CP;
- b) uso autorizzato della forza conformemente all'articolo 52 capoverso 3 CO;
- c) esercizio del diritto di domicilio;
- d) arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 218 CPP;
- e) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni;
- f) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.

Art. 11 *Formazione*

¹Gli agenti di sicurezza non possono esercitare la loro attività che a condizione di

- a) essere sufficientemente formati, in teoria e in pratica, per i compiti che vengono loro affidati;
- b) beneficiare regolarmente di una formazione continua.

²Le imprese di sicurezza vegliano sulla formazione e sulla formazione continua dei loro agenti ai sensi del capoverso 1. Esse non possono affidare compiti di sicurezza che ad agenti che adempiono alle condizioni elencate al capoverso 1.

³I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'impiego di cani di intervento.

Art. 12 *Doveri in relazione alla polizia*

I titolari di un'autorizzazione devono

- a) annunciare alla polizia la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente importanti qualora si riveli necessario il suo intervento;
- b) informare su richiesta la polizia circa le misure di intervento adottate o previste;
- c) evitare di ostacolare le azioni della polizia o di altre autorità; essi sono tenuti a collaborare in caso di interventi comuni con queste autorità;
- d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate grazie alle attività della polizia;
- e) consegnare alla polizia qualunque oggetto che essi avranno sequestrato e che avrebbe un interesse sotto il profilo del diritto penale.

Art. 13 *Legittimazione e aspetto esterno*

¹Gli agenti di sicurezza come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza esibiscono, su richiesta, la loro tessera di legittimazione:

- a) alla polizia, ad altre autorità come pure ai clienti delle prestazioni di sicurezza;
- b) ai privati con i quali entrano in contatto.

²Gli agenti di sicurezza non sono tenuti ad esibire la loro tessera di legittimazione nei casi in cui ciò fosse loro impossibile al momento in cui forniscono la prestazione oppure se la loro sicurezza è in pericolo. In previsione di tali casi, gli agenti e le imprese di sicurezza si assicurano che ciascun agente in funzione possa essere identificato in maniera semplice e affidabile.

³L'immagine delle imprese di sicurezza e l'aspetto dei loro agenti non devono prestarsi ad alcuna confusione con le autorità e istituzioni statali. In particolare,

- a) le uniformi e i veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia;
- b) le imprese di sicurezza e i loro impiegati devono astenersi dall'uso, per designarsi, del termine "polizia" o di qualunque derivato da questo sostantivo, ad esempio politas, policy, Polizia o Polizia privata.

⁴È vietata qualunque pubblicità suscettibile di esacerbare profondamente il sentimento di insicurezza della popolazione.

Art. 14 *Armamento e equipaggiamento*

¹Il porto d'armi è ammesso unicamente per le prestazioni di protezione di persone o di beni seriamente minacciati o per il trasporto securizzato di persone, di beni o di valori. Peraltro vanno rispettate le disposizioni del diritto federale e cantonale sulle armi.

²L'armamento e l'equipaggiamento delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza devono conformarsi alle prescrizioni di esecuzione e alle raccomandazioni previste dall'articolo 17 capoverso 2 lettera f.

IV. Organizzazione

Art. 15 *Compiti della CDDGP*

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

- a) designa i membri della commissione concordataria;
- b) designa il segretariato della commissione concordataria;
- c) emana le disposizioni di esecuzione del presente concordato.

Art. 16 *Commissione concordataria* *a. Composizione*

¹La commissione concordataria si compone

- a) di un(a) rappresentante per concordato di polizia purché almeno un membro del citato concordato sia firmatario del presente concordato;
- b) da un(a) rappresentante dei cantoni di Zurigo e del Ticino purché questi cantoni siano firmatari del presente concordato.

²Almeno la metà dei membri sono rappresentanti dei governi cantonali. La presidenza è assicurata da un consigliere di Stato. In caso di parità di voti, quello del presidente è determinante.

³In caso di necessità, la commissione concordataria ricorre a rappresentati della categoria delle imprese di sicurezza. Queste persone hanno un voto consultivo.

Art. 17 *b. Compiti*

¹La commissione concordataria incarica la CDDGP di emanare le disposizioni di esecuzione intese a disciplinare segnatamente

- a) la definizione delle prestazioni di sicurezza (art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2);
- b) le eccezioni all'autorizzazione obbligatoria giusta l'articolo 4 capoverso 3;
- c) il contenuto della formazione teorica di base previsto dall'articolo 5 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera c.

²Essa formula delle raccomandazioni per assicurare l'applicazione uniforme del concordato nei cantoni, concernenti segnatamente

- a) i documenti richiesti per presentare una domanda di autorizzazione (art. 5 e 6);
- b) il contenuto dell'esame che autorizza l'impiego di cani di intervento (art. 6 cpv. 2);
- c) l'ammontare gli emolumenti a copertura dei costi della procedura di autorizzazione (art. 7 cpv. 3);
- d) l'estensione e le modalità del sostegno amministrativo che le autorità possono richiedere alle organizzazioni di categoria (art. 7 cpv. 5 e art. 8 cpv. 1);
- e) il contenuto e l'estensione della formazione e della formazione continua degli agenti di sicurezza (art. 11);
- f) l'equipaggiamento vietato e le armi consentite alle imprese di sicurezza e agli agenti di sicurezza (art. 14 cpv. 2);

g) il riconoscimento di attitudini, diplomi, autorizzazioni, documenti di qualunque genere e altri requisiti richiesti al di fuori dello spazio concordatario (art. 5, art. 6, art. 7 cpv. 2 e art. 11).

³Essa esercita la sorveglianza sulle organizzazioni di categoria per quanto queste ultime esercitano delle attività che rientrano nel presente concordato.

⁴Essa tiene un registro comprendente i dati personali dei titolari di un'autorizzazione come pure la durata dell'autorizzazione. I dati servono a verificare l'autenticità e l'esattezza delle tessere di legittimazione in circolazione. Qualunque persona interessata ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere *a* e *b* può su richiesta essere informata sui dati contenuti nel registro. I dati sono cancellati un anno dopo la scadenza dell'autorizzazione.

⁵Essa tiene un registro delle persone la cui domanda di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione secondo il presente concordato è stata rifiutata o contro la quale è stata pronunciata una sanzione ai sensi dell'articolo 20. Il registro contiene i dati personali della persona interessata come pure il motivo e il genere di misure adottate. La commissione concordataria consente alle autorità che rilasciano l'autorizzazione di accedere a questo registro. I dati vengono cancellati quattro anni dopo la loro registrazione.

⁶La commissione concordataria informa periodicamente la CDDGP sulla messa in opera del presente concordato.

Art. 18 *Organizzazioni di categoria*

La commissione concordataria può delegare a un'organizzazione di categoria, con il suo accordo e con un'indennità a copertura dei costi, i compiti seguenti:

- a) offrire la formazione di base teorica giusta l'articolo 5 capoverso 1 lettera *c* e capoverso 2 lettera *c*, compresa l'organizzazione degli esami;
- b) sgravare le autorità nella procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7;
- c) sgravare le autorità nella confezione delle tessere di legittimazione secondo l'articolo 8 capoverso 1.

V. Sanzioni e disposizioni finali

Art. 19 *Contravvenzioni*

¹È punibile con una multa di almeno 500 franchi chiunque esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un'autorizzazione conformemente al presente concordato.

²È punibile con una multa di almeno 200 franchi chiunque viola gravemente le disposizioni degli articoli 10-14.

³Sono applicabili le disposizioni del CP relative alle contravvenzioni.

⁴Sono punibili la negligenza, il tentativo e la complicità. Non è punibile la violazione per negligenza dell'articolo 12 lettera *a*.

Art. 20 *Altre sanzioni*

¹L'autorizzazione è revocata qualora le condizioni del suo rilascio non siano più adempiute.

²Qualunque violazione degli articoli 10-14 comporta un ammonimento o una multa amministrativa fino 200 franchi. Nei casi gravi, l'autorizzazione è sospesa o revocata. Resta riservata la multa penale ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2.

³Qualora le autorità che rilasciano l'autorizzazione pronuncino una sanzione ai sensi del presente articolo, ne danno comunicazione alla commissione concordataria.

Art. 21 *Entrata in vigore e disdetta*

¹La CDDGP decreta l'entrata in vigore del presente concordato non appena cinque cantoni vi avranno aderito e i preparativi per la sua esecuzione saranno completati.

²Ciascun cantone firmatario può denunciare la propria adesione al presente concordato per la fine di un anno civile osservando un termine di 12 mesi.

Art. 22 *Validità delle autorizzazioni in vigore*

¹Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente concordato restano valide per un massimo di due anni.

²I titolari di un'autorizzazione che esercitano in un cantone che, prima di aderire al presente concordato, non imponeva alcuna autorizzazione o prevedeva delle condizioni di rilascio meno severe, devono richiedere un'autorizzazione conforme al presente concordato entro il termine di due anni contare dal momento dell'adesione del cantone.